Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 dicembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 24 DICEMBRE 1951:

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1370.
Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 24 DICEMBRE 1951:

Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1948). (Traduzione in lingua italiana del testo ufficiale approvato con legge 27 ottobre 1951, n. 1370).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1951, n. 1366.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale viene istituito, con sede in Ancona, l'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato nazionale della pesca » e se ne approva lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342, con cui viene approvato un nuovo statuto dell'Ente sopraindicato;

Ritenuta la opportunità di modificare il suddetto statuto;

Vista la deliberazione 16 aprile 1951 del Consiglio generale dell'ente Fiera di Ancona;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio interno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona — Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342.

L'allegato statuto, composto di 16 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 8 settembre 1951

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 77. — FRASCA

Statuto dell'Ente autonomo della « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini ».

DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1.

L'Ente autonomo della « Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini », già costituito con regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1949, n. 342, ha per scopo:

a) provvedere ogni anno dal 1° al 21 luglio, alla attuazione di una mostra internazionale delle attività relative alla pesca e comunque ad essa connesse e complementari;

b) promuovere e perfezionare un centro di contrattazione ed una base campionaria, nella città di Ancona, per l'incremento della pesca e delle industrie connesse;

c) promuovere e incrementare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico, commerciale, sportivo, nazionale ed estero, dirette a sviluppare l'attività e diffondere i prodotti della pesca e delle industrie connesse;

d) organizzare riunioni e convegni gare e mostre particolari per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alle attività sopra enunciate

ADERENTI ALL'ENTE

Art. 2.

Sono « aderenti fondatori » gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'ente autonomo e precisamente:

il comune di Ancona;

la provincia di Ancona;

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

la Cassa di risparmio Anconetana;

ai quali è stata poi ammessa, con regolare deliberazione del Consiglio, anche l'Associazione degli industriali della provincia di Ancona per aver conferito, a norma dell'art. 5 dello statuto precedente, la prevista quota associativa in una sola soluzione.

A tali enti può aggiungersi in qualsiasi momento, con il titolo di « aderente sostenitore » ogni ente-associazione e persona che conferisce al patrimonio dell'Ente una quota non inferiore a L. 1.000.000 da versare in una sola volta e che venga ammesso come tale con deliberazione del Consiglio generale.

Gli enti-associazioni o persone che apportino al patrimonio dell'Ente una quota di L. 100.000 sono ammessi, sempre con deliberazione del Consiglio generale, a far parte dell'Ente stesso con il titolo « aderenti effettivi ».

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dall'attivo risultante dall'inventario, qual'è alla data di approvazione del presente statuto;

b) dalla risultanza attiva di esercizio, per la quota parte riservata in aumento del patrimonio di cui al presente statuto;

c) da eventuali quote conferite al capitale dagli « aderenti sostenitori » e dagli « aderenti effettivi »;

d) da donazioni-legati e oblazioni di qualsiasi genere.

RESPONSABILITA'

Art. 4.

La responsabilità degli aderenti fondatori, sostenitori ed effettivi, a tutti gli effetti di legge, si intende ed è limitata alla quota rispettiva versata, escluso ogni vincolo di solidarietà.

MEZZI FINANZIARIO D'ESERCIZIO

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede oltre che con le rendite del patrimonio:

a) con il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attività;

b) con qualsiasi contribuzione versata all'Ente per fronteggiare spese di esercizio.

ORGANI DELL'ENTE

Art. 6.

Sono organi dell'Ente autonomo:

a) il presidente;
b) il Consiglio generale;
c) la Giunta esecutiva;
d) il segretario generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Art. 7.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, dal presidente del Consiglio dei Ministri.

Egli presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti e in tale sua veste può firmare, quietanzare, eseguire pagamenti e compiere qualunque altra operazione di ordinaria amministrazione.

Su proposta e designazione del presidente dell'Ente, viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo supplisce per delega del medesimo, in caso di assenza o di impedimento.

Il vice presidente scade dalla carica con lo scadere dei componenti il Consiglio generale.

La carica di presidente e di vice presidente è gratuita.

CONSIGLIO GENERALE

Art. 8.

Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e commercio, è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissariato per il turismo;

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

uno in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

uno in rappresentanza del Ministero affari esteri Direzione generale affari economici;

uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

uno in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina;

uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

uno in rappresentanza del Registro Navale Italiano;

uno in rappresentanza del Comando generale delle Capitanerie di porto;

uno in rappresentanza della F.A.O;

uno in rappresentanza dell'Unione italiana delle Camere di commercio industria e agricoltura (Sezione marittima);

cinque in rappresentanza delle Associazioni armatoriali pescherecce e cioè uno per l'Adriatico, uno per il Tirreno, uno per la Sicilia, uno per altre Isole italiane ed uno per la pesca oceanica, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

cinque in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori della pesca e cioè uno per l'Adriatico, uno per il Tirreno, uno per la Sicilia, uno per le altre Isole italiane ed uno per la pesca oceanica, designati dalle organizzazioni stesse;

uno in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca, designato dalla relativa organizzazione di categoria;

uno in rappresentanza del C.O.N.I.;

due in rappresentanza dei dirigenti di azienda, uno per l'industria e uno per il commercio;

uno per ciascuno degli Enti fondatori:

a) comune di Ancona;

b) provincia di Ancona;

c) Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

d) Cassa di risparmio anconetana;

e) Associazioni degli industriali della provincia di Ancona.

I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche essi prestano la loro opera gratuitamente.

Nel caso che si rendono vacanti dei posti, gli enti interessati provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Il Consiglio generale provvede inoltre alla nomina della Giunta esecutiva di cui all'art. 10 del presente statuto, alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio.

Il Consiglio viene convocato ordinariamente due volte all'anno dal presidente e, in via straordinaria, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la metà dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, esponendo i motivi della richiesta convocazione.

Il Consiglio ha facoltà di delegare alla Giunta esecutiva, per il periodo di tempo tra l'una e l'altra convocazione, anche funzioni di straordinaria amministrazione.

Art. 9.

Le sedute del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri, i quali, in caso di impossibilità, possono farsi singolarmente rappresentare, con regolare delega, da altri consiglieri.

In mancanza del numero legale, è indetta una seconda convocazione ad un giorno di distanza dalla prima e le decisioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Il presidente, o chi ne fa le veci, all'inizio delle singole sedute verifica la validità delle adunanze del Consiglio generale, le cui deliberazioni debbono essere fatte risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente dell'Ente e da sette membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti, ad eccezione dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato.

La Giunta provvede alla esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e all'ordinaria gestione dell'Ente, ma può anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria, che rivestono carattere d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

I membri della Giunta restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e col voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. In caso di parità di voto ha la prevalenza il voto di chi presiede la riunione.

La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente dell'Ente lo ritenga opportuno e necessario e quando ne facciano motivata richiesta almeno tre membri.

Il presidente dell'Ente presiede di norma la Giunta esecutiva, e congiuntamente al segretario generale, ha la firma degli

atti. In mancanza o in assenza del presidente, esso viene sostituito dal vice presidente o da altri membri della Giunta per ordine di anzianità di età.

Le singole funzioni potranno essere, in tutto o in parte, affidate per delega anche ad altri membri della Giunta esecutiva, la quale potrà, inoltre, nominare commissari per lo svolgimento di particolari attività o designare una o più persone per l'espletamento di compiti organizzativi necessari ed utili alla attività dell'Ente.

I verbali della Giunta esecutiva, raccolti in apposito registro, a cura del segretario generale, debbono essere firmati dal presidente e dal segretario generale stesso o da chi, in loro mancanza, ne fa le veci.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 11.

Il segretario generale è nominato, su proposta del presidente dell'Ente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale, ed è considerato impiegato di concetto, dirigente di ruolo.

Egli è il capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, dei quali funziona da segretario.

Il segretario generale dell'Ente, quale segretario dei due organi sopra indicati, provvede, di concerto con il presidente, e con i membri della Giunta esecutiva, a stabilire e compilare l'ordine del giorno da discutersi nelle singole sedute.

Lo stesso cura, altresì, la diramazione, per iscritto, degli inviti alle riunioni, che debbono essere spediti almeno otto giorni prima della seduta cui si riferiscono.

Per le convocazioni d'urgenza, gli inviti dovranno esser fatti pervenire ai destinatari almeno 24 ore prima.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed è composto di tre membri:

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, con funzioni di presidente;

uno in rappresentanza del comune di Ancona;

uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Due revisori supplenti saranno nominati su designazione l'uno dall'Amministrazione provinciale di Ancona e l'altro della Cassa di risparmio Anconetana.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed ha il controllo della gestione amministrativa dell'Ente, sulla quale riferisce al Consiglio generale.

Esso ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto.

Ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva.

Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta una speciale indennità, il cui ammontare dovrà essere determinato preventivamente dal Consiglio generale.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente segue l'anno solare. Entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio, mentre il bilancio consuntivo deve essere presentato alla medesima entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I conti consuntivi debbono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione.

I conti consuntivi e i bilanci preventivi vanno sottoposti, non appena approvati dal Consiglio generale, alla definitiva approvazione del Ministero dell'industria e commercio, come pure tutte le deliberazioni relative agli impegni poliennali, agli stormi dal fondo di riserva o da altri capitoli del bilancio, nonchè tutti i provvedimenti concernenti il segretario generale.

Art. 14.

Le eccedenze di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute:

il 40 % in aumento al patrimonio;

il 50 % per la costituzione delle riserve;

il 10 % a disposizione della Giunta esecutiva per eventuali gratificazioni da corrispondere ai collaboratori dell'Ente.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E SCIOGLIMENTO

Art. 15.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, in casi eccezionali, e nell'interesse del migliore andamento dell'Ente, può affidare l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario da nominarsi con proprio decreto.

Art. 16.

L'Ente potrà essere sciolto e messo in liquidazione con deliberazione del Consiglio generale, con i voti di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

Lo scioglimento e messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministro per l'industria e per il commercio, a seguito di manifesta impossibilità di raggiungimento dei fini e per ragione di pubblico interesse.

In ogni caso spetta allo stesso Ministro la nomina del liquidatore.

Il patrimonio netto andrà al comune di Ancona.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAMPILLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1367.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia di San Nicolao, in frazione « Metra » del comune di Minucciano (Lucca).

N. 1367. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 10 giugno 1950, integrato con due postille, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia di San Nicolao, in frazione « Metra » del comune di Minucciano (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1368.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola e Sant'Antonio Abate, in località Capannone del comune di Ponte Buggianese (Pistoia).

N. 1368. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pescia in data 18 gennaio 1947, integrato con postilla 12 marzo 1950 e con dichiarazione 13 marzo 1951, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola e Sant'Antonio Abate, in località Capannone del comune di Ponte Buggianese (Pistoia); viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola e Sant'Antonio Abate, sede della parrocchia omonima e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Magnani Giulia-Paola consistente in immobili valutati L. 2.800.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 1369.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Cristo Re, in Roma, viale Mazzini n. 32.

N. 1369. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Cristo Re, in Roma, viale Mazzini n. 32.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1951.

Determinazione del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerata la necessità di variare la misura del contributo per l'assicurazione di malattia ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708;

Sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, per l'assicurazione di malattia dei lavoratori dello spettacolo, è determinato:

a) in ragione del 5,50 per cento della retribuzione lorda giornaliera per i lavoratori ai quali, in caso di malattia, è dovuta l'indennità relativa da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

b) in ragione del 4 per cento della retribuzione lorda giornaliera per i lavoratori ai quali, in caso di malattia, non spetta l'indennità predetta.

Art. 2.

L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 3200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

(6460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 novembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo Munzone, Console onorario di Norvegia a Catania.

(6330)

In data 12 novembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Caprio, Console onorario di Haiti a Napoli.

(6331)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Montelepre (Palermo) di un mutuo di L. 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6413)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Petralia Soprana (Palermo) di un mutuo di L. 3.615.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6414)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa) di un mutuo di L. 18.652.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6412)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 21, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Longi (Messina) di un mutuo di L. 2.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6415)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 40 Interno, foglio n. 8, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vittoria (Ragusa) di un mutuo di L. 11.712.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(6416)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di lottizzazione del piano parziale di ricostruzione di Milano relativo alla zona compresa tra i bastioni di Porta Garibaldi, corso Garibaldi e via Varese.

Con decreto Ministeriale 18 dicembre 1951, n. 2298, previa decisione sulle opposizioni presentate è stato approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto di lottizzazione del piano parziale di ricostruzione di Milano, relativo alla zona compresa tra i bastioni di Porta Garibaldi, corso Garibaldi e via Varese vistato in due planimetrie in scala 1:500.

Per l'attuazione di detta lottizzazione rimane fermo il termine 28 febbraio 1953, fissato dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1950, n. 3229, con il quale è stato prorogato il termine di attuazione del piano parziale di ricostruzione originario.

(6422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 4 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Bottari Vincenzo fu Santi – Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 251 — Data: 26 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Ortenzi Valerio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data: 16 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Moresco Maria fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6313)

17ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1952, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1952, saranno estratte n. 19.100 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1952, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(6338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	145110	230 —	L'Abbate Lucia fu Donato, con usufrutto a Pedote *Anna* fu Nicola.	L'Abbate Lucia fu Donato, con usufrutto a Pedote *Marianna* fu Nicola.
Id.	145111	235 —	L'Abbate Pasqua fu Donato, con usufrutto, come sopra.	L'Abbate Pasqua fu Donato, con usufrutto, come sopra.
Id.	145112	235 —	L'Abbate Giannino fu Donato minore, con usufrutto come sopra.	L'Abbate Giannino fu Donato minore, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 novembre 1951

Il direttore generale: LIGUORO

(6056)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1951

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.258.132,55
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798,105 —
Cassa	»		2.044.511.184,80
Portafoglio su piazze italiane	»		179.231.623.043,22
Effetti ricevuti per l'incasso	»		23.592.246 —
Anticipazioni	»		60.272.348.451,37
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		1.503.148.193 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		36.459.731.237,01
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		35.355.209.686,62
Immobili per gli uffici	»		887.429.797,29
Debitori diversi	»		722.484.245.302,22
Partite varie	»		3.902.236.744,99
Anticipazione al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		152.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.950.343.658,38
Spese	»		11.785.374.329,91
	L.		1.811.735.679.977,36
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.021.643.018.836,27
	L.		3.833.378.698.813,63
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		56.397.571,94
TOTALE GENERALE	L.		3.833.435.096.385,57

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.	1.167.879.707.650 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 111.545.327.452 —	»	2.351.153.918 —	
Circolazione totale	L.		1.170.230.861.568 —
Vaglia cambiarii, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.507.277.321,72
Depositi in conto corrente liberi	»		67.944.117.591,27
Conti correnti vincolati	»		350.395.793.972,51
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		66.339.887.394,36
Creditori diversi	»		63.514.721.643,26
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondi in lire (Saldo	L.	132.196.862.550,47	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 per la costituzione dei Fondi in lire al netto dei rimborsi	»	64.933.219.821,92	
			67.263.642.728,55
Rendite del corrente esercizio	L.		11.983.518.111,34
	L.		1.810.179.820.331,01
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	703.399.845,02	
Fondo di riserva straordinario	»	552.459.801,33	
			1.555.859.646,35
	L.		1.811.735.679.977,36
Depositanti	»		2.021.643.018.836,27
	L.		3.833.378.698.813,63
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		56.397.571,94
TOTALE GENERALE	L.		3.833.435.096.385,57

(6455)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazione al bando di concorso per esami a trecentosessantadue posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo C dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre successivo, col quale è stato indetto un concorso per esami a trecentosessantadue posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *C* dei Monopoli di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 17 ottobre 1951;

Considerato che alla data del decreto di cui sopra il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, non era più operante e che di conseguenza si rende necessario modificare il contenuto dell'ultimo capoverso del punto 2 dell'art. 4 del detto bando di concorso;

Decreta:

L'ultimo capoverso del punto 2 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 6 settembre 1951, che indice il concorso per esami a trecentosessantadue posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *C* dei Monopoli di Stato è sostituito dal seguente:

« La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1951
Registro Monopoli n. 12, *foglio n.* 259. — TAFURI

(6431)

Modificazione ai bandi di concorsi per esami nelle varie specialità al grado iniziale del ruolo tecnico dei periti dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre successivo, col quale sono stati indetti concorsi per esami nelle varie specialità del ruolo dei periti aggiunti di 2ª classe (grado 11°) dei Monopoli di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 9 ottobre 1951;

Considerato che alla data del decreto di cui sopra il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, non era più operante e che di conseguenza si rende necessario modificare il contenuto dell'ultimo capoverso del punto 2 dell'art. 4 del detto bando di concorso;

Decreta:

L'ultimo capoverso del punto 2 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 31 agosto 1951, che indice i concorsi per esami nelle varie specialità al grado iniziale del ruolo tecnico dei periti dei Monopoli di Stato è sostituito dal seguente:

« La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1951
Registro Monopoli n. 2, *foglio n.* 258. — TAFURI

(6432)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di ottanta tenenti medici in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1950, n. 6003, relativo alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento di ottanta tenenti medici, di dieci tenenti chimico-farmacisti e di sei tenenti veterinari, in servizio permanente effettivo;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951, il maggiore medico in servizio permanente effettivo Arcangeli Gerardo è sostituito dal maggiore medico in servizio permanente effettivo Celentani Nicola nell'incarico di segretario della Commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di ottanta tenenti medici in servizio permanente.

Art. 2.

Al maggiore medico in servizio permanente effettivo Celentani Nicola dovranno essere attribuiti i compensi previsti dall'art. 1 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951.

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1951
Registro n. 52, *foglio n.* 36.

(6386)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.